

Art 13: spesa farmaceutica e altre misure in materia di spesa sanitaria

Il presente articolo è finalizzato a recuperare le diseconomie derivanti dal fenomeno degli extrasconti praticati sui medicinali equivalenti dalle aziende farmaceutiche a vantaggio delle farmacie.

Il recupero di economicità del sistema è garantito per l'anno 2009 dall'introduzione di uno sconto e di una riduzione del prezzo per i medicinali presenti sul mercato, per consentire il recupero delle diseconomie già verificatesi. Tale risorse sono destinate al finanziamento degli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Regione Abruzzo.

In particolare, le disposizioni recate dal comma 1 stabiliscono:

- La riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti del 12 per cento, per l'anno 2009, con decorrenza del trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- Il recupero in 12 mesi del valore degli extrasconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008;
- La rimodulazione, con riferimento ai medicinali equivalenti, delle spettanze sul prezzo di vendita al pubblico;
- La rideterminazione del tetto di spesa farmaceutica territoriale per il 2009.

Le disposizioni recate dal comma 2 sono dirette a finalizzare le economie di spesa stabilendo che quelle relative all'anno 2009 finanzino gli interventi urgenti nella Regione Abruzzo.

Le disposizioni recate dal comma 3 sono dirette a favorire la diffusione dei farmaci generici.

Le disposizioni recate dal comma 5 sono dirette a rideterminare in riduzione il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.